

NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 11/2024
Aggiornata al 30 novembre 2024

PRIMO PIANO

- **DORA: pubblicato il Regolamento di esecuzione sul registro delle informazioni sugli accordi con fornitori terzi ICT:** Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 del 29 novembre 2024 che introduce modelli standardizzati per il registro delle informazioni relative agli accordi contrattuali stipulati con fornitori terzi di servizi ITC in tema DORA.
- **Banca d'Italia: pubblicato il nuovo Manuale per le segnalazioni in materia di Antiriciclaggio:** Con un provvedimento del 27 novembre 2024, Banca d'Italia ha pubblicato un nuovo Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio e approvato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni ai fini di antiriciclaggio.
- **MiCAR: pubblicati due Regolamenti d'esecuzione sull'applicazione del Regolamento in materia di cripto-attività:** Sono stati pubblicati, rispettivamente il 26 e il 28 novembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 che introducono nuove modalità tecniche operative e norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del MiCAR.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. Pubblicazione del Regolamento di esecuzione 2024/2835 sulle relazioni di trasparenza a norma del Digital Services Act 3
1.2. Pubblicazione di due direttive che modificano la Solvency II e introducono nuove norme in materia IRRD 3
1.3. Pubblicazione di una comunicazione sul Regolamento Tassonomia e sugli obblighi di informativa in tema ESG 4
1.4. Pubblicazione del Listing Act 6
1.5. Pubblicazione del Regolamento di esecuzione sulle informazioni tecniche per le segnalazioni ai fini della Solvency II 7
1.6. Approvazione di un regolamento sulle attività di rating in tema ESG 7
1.7. Pubblicazione del Regolamento d'esecuzione (UE) 2024/2545 sulle tecniche operative per l'applicazione del MiCAR 8
1.8. Pubblicati ITS per l'applicazione del Regolamento MiCAR 9
1.9. Pubblicazione del Regolamento di esecuzione sul registro delle informazioni relative agli accordi con fornitori terzi ICT in tema DORA 9
2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 11
2.1. Borsa italiana: annunciata l'approvazione delle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana con l'introduzione del servizio Best of Book 11
2.2. EIOPA: pubblicate informazioni tecniche sull’adeguamento simmetrico del requisito patrimoniale per Solvency II e quelle relative RFR 11
2.3. IVASS: aggiornata la procedura RIGA per le segnalazioni delle assicurazioni 11
2.4. Banca d'Italia: pubblicate disposizioni per i sistemi di garanzia dei depositanti 12
2.5. BdI: pubblicato il nuovo Manuale per le segnalazioni antiriciclaggio 13
3. Orientamenti, linee guida e Q&A 15
3.1. Garante della Privacy: chiarimenti sugli obblighi di informazione ai clienti in caso di violazioni bancarie 15
3.2. ANAC: avviata consultazione online in materia Whistleblowing 16
3.3. EBA: pubblicate le linee guida su politiche, procedure e controlli AML 16
3.4. EBA: pubblicato parere sulle modifiche proposte all'ITS sul CRR3 17
3.5. EIOPA: pubblicato parere sulla vigilanza delle piccole assicurazioni in riferimento a DORA e Solvency II 18
3.6. ESAs: sollecito sui registri degli accordi con i fornitori critici di servizi ICT in tema DORA 18
3.7. BCE: pubblicate buone prassi sulla gestione del rischio di liquidità infragiornaliera 19
3.8. ISSB: pubblicata guida per l'individuazione di opportunità e rischi legati alla sostenibilità 20

1. Legislazione europea

1.1. Pubblicazione del Regolamento di esecuzione 2024/2835 sulle relazioni di trasparenza a norma del Digital Services Act

Fornitori di piattaforme online, Prestatori di servizi

Il 4 novembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835 che definisce i modelli e i termini per adempiere agli obblighi di trasparenza per i fornitori di servizi intermediari e le piattaforme online, come previsto dal Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e responsabilità e per consentire la redazione di relazioni chiare e comparabili, sono stati stabiliti modelli che specificano la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni che i fornitori di servizi intermediari devono pubblicare, in conformità con l'art. 15, paragrafo 1, l'art. 24, paragrafo 1, e l'art. 42, paragrafo 2, del Digital Services Act.

Il Digital Services Act definisce vari obblighi di trasparenza per i fornitori di servizi intermediari, i fornitori di servizi di memorizzazione delle informazioni, le piattaforme online e le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca online di grandi dimensioni, adattati al tipo e alla dimensione di ciascuna entità. L'art. 15, paragrafo 2, esenta dalle relazioni di trasparenza di cui all'art. 15, paragrafo 1, i fornitori di servizi intermediari classificati come microimprese o piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, purché non rientrino tra le piattaforme online di grandi dimensioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento. Per garantire un monitoraggio efficace delle decisioni di moderazione dei contenuti, a partire dal 1° luglio 2025, i fornitori di servizi intermediari, i servizi di memorizzazione delle informazioni, le piattaforme online, le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca di grandi dimensioni utilizzeranno i modelli e le istruzioni degli allegati I e II del Regolamento per soddisfare gli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act.

Il periodo di riferimento annuale per la comunicazione delle relazioni per i fornitori di servizi intermediari, di memorizzazione delle informazioni e per le piattaforme online è fissato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca di grandi dimensioni pubblicheranno le loro relazioni di trasparenza ogni sei mesi, coprendo rispettivamente i periodi dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Entro due mesi dalla conclusione di ciascun periodo di riferimento, i fornitori di servizi intermediari, di memorizzazione delle informazioni, le piattaforme online e i motori di ricerca online di grandi dimensioni dovranno rendere pubbliche le loro relazioni di trasparenza.

Queste relazioni di trasparenza dovranno essere conservate per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione e restare accessibili al pubblico per l’intera durata del periodo di conservazione.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.2. Pubblicazione di due direttive che modificano la Solvency II e introducono nuove norme in materia IRRD

Assicurazione, Intermediario assicurativo

Il 5 novembre 2024 il Consiglio dell'UE ha approvato due direttive che apportano modifiche alla Direttiva Solvency II e introducono nuove disposizioni in tema di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD).

L'adozione da parte del Consiglio segue l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo in prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione.
Le due direttive adottate sono le seguenti:

- Direttiva che stabilisce un quadro per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, apportando modifiche alle Direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132, nonché ai Regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.
- Direttiva che modifica la Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), introducendo novità in materia di proporzionalità, qualità della vigilanza, trasparenza, garanzie a lungo termine, strumenti macroprudenziali, rischi di sostenibilità, vigilanza transfrontaliera e di gruppo, oltre che modifiche alle Direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.

Con le modifiche alla Direttiva Solvency II, il Consiglio auspica di potenziare il ruolo del settore assicurativo e riassicurativo come fonte di investimenti privati a lungo termine per le imprese europee, e aumentare la resilienza e la prontezza del settore di fronte alle sfide future, garantendo una maggiore tutela dei contraenti.

Il settore assicurativo potrà così contribuire a rafforzare l'unione dei mercati dei capitali, finanziando la transizione verde e digitale e sostenendo la crescita economica in Europa.

La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD) ha come obiettivo una maggiore preparazione di assicuratori e autorità competenti nell'UE a fronte di situazioni di grave difficoltà finanziaria, consentendo interventi rapidi e anticipati, anche in contesti transfrontalieri.

Queste nuove norme, secondo le intenzioni del Consiglio e del Parlamento europeo, mirano a proteggere i contraenti, minimizzando gli impatti sull'economia e sul sistema finanziario e riducendo la necessità di interventi con fondi pubblici.

Le direttive diventeranno efficaci 20 giorni dopo la pubblicazione; l'applicazione è prevista per due anni dopo l'entrata in vigore.

Per consultare la direttiva che modifica la Solvency II, cliccare qui.
Per consultare la direttiva sul IRRD, cliccare qui.

1.3. Pubblicazione di una comunicazione sul Regolamento Tassonomia e sugli obblighi di informativa in tema ESG

Tutti gli operatori

L'8 novembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la comunicazione della Commissione UE C/2024/6691, riguardante l'interpretazione e l'attuazione di alcune disposizioni normative dell'atto delegato relativo all'informativa, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sulla tassonomia dell'UE, in merito alla comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia.

Il Regolamento (UE) 2020/852, che istituisce un quadro per promuovere gli investimenti sostenibili (Regolamento sulla tassonomia), ha creato un sistema unificato di classificazione a livello dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (dette “attività allineate alla tassonomia”) e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese, sia non finanziarie che finanziarie, in relazione a tali attività.

Nel mese di luglio 2021, la Commissione ha adottato un atto delegato (Regolamento delegato 2021/2178) che specifica gli obblighi di informativa delle imprese ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sulla tassonomia, per quanto concerne le attività ammissibili e allineate alla tassonomia (atto delegato “Informativa”).

La Commissione UE ha già pubblicato quattro serie di linee guida relative al contenuto dell'atto delegato “Informativa” e ha inoltre emanato una comunicazione inerente all'interpretazione giuridica e all'attuazione delle disposizioni sui criteri di vaglio tecnico per le attività economiche allineate alla tassonomia, fissati nell'atto delegato “Clima”.

Dal 1° gennaio 2023, le imprese non finanziarie hanno iniziato a comunicare i propri indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alla tassonomia. L'atto delegato “Informativa” impone alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI comunicati dalle loro controparti nel calcolo dei propri, incluso il coefficiente di attivi verdi (GAR); inoltre, il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) obbliga i partecipanti ai mercati finanziari a utilizzare i KPI comunicati dalle imprese beneficiarie di investimenti per valutare la prestazione ambientale dei prodotti finanziari.

Le imprese finanziarie hanno iniziato a comunicare i propri KPI a partire dal 1° gennaio 2024; poiché il calcolo dei KPI delle imprese finanziarie, incluso il GAR, dipende dal flusso di informazioni e dati provenienti dalle controparti finanziarie e non finanziarie finanziate, la Commissione prevede che la solidità e l'accuratezza di tali KPI miglioreranno progressivamente man mano che le imprese interessate adotteranno la tassonomia dell'UE e il flusso di dati dalle imprese non finanziarie verso quelle finanziarie si intensificherà.

Le comunicazioni precedenti della Commissione e i documenti dei servizi della Commissione si erano concentrati prevalentemente sulle imprese non finanziarie, mentre l'attuale comunicazione mira a fornire ulteriori chiarimenti interpretativi e attuativi alle imprese finanziarie, sotto forma di risposte alle domande frequenti sulla comunicazione dei KPI, ai sensi dell'atto delegato “Informativa”.

Con tale comunicazione, la Commissione intende assistere le parti interessate nell'adempimento degli obblighi normativi in maniera efficace sotto il profilo dei costi e assicurare la fruibilità e la comparabilità delle informazioni comunicate, al fine di potenziare la

finanza sostenibile.

Le risposte alle 71 domande frequenti incluse nella presente comunicazione chiariscono quanto già previsto dalla normativa vigente, senza ampliare i diritti e gli obblighi derivanti né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori e le autorità competenti: l'obiettivo è esclusivamente supportare le imprese finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. La Commissione, infine, sottolinea che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ha la competenza per fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

Per consultare la comunicazione, cliccare qui.

1.4. Pubblicazione del Listing Act

Tutti gli operatori

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le due direttive e il regolamento che costituiscono il cosiddetto "Listing Act", un pacchetto normativo finalizzato a rendere più attrattivi i mercati dei capitali dell'UE per le imprese e a facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese (PMI).

Il Listing Act comprende:

- il Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il Regolamento prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129), il Regolamento sugli abusi di mercato (MAR – Regolamento (UE) n. 596/2014), e il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR – Regolamento (UE) n. 600/2014), con l'obiettivo di rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più appetibili per le società e agevolare l'accesso delle PMI ai capitali;
- la Direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II – Direttiva 2014/65/UE), con l'intento di rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e di facilitare l'accesso delle PMI ai capitali, abrogando contestualmente la Direttiva sulle quotazioni (Direttiva 2001/34/CE);
- la Direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, riguardante le strutture con azioni a voto plurimo per le società che richiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione.

In merito al recepimento nazionale del Listing Act, il Regolamento (UE) 2024/2809 e la Direttiva (UE) 2024/2811 dovranno essere recepiti entro il 5 giugno 2026, mentre la Direttiva (UE) 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.
Per consultare la Direttiva che modifica la MiFID II, cliccare qui.
Per consultare la Direttiva sulle strutture con azioni a voto plurimo, cliccare qui.

1.5. Pubblicazione del Regolamento di esecuzione sulle informazioni tecniche per le segnalazioni ai fini della Solvency II

Assicurazione, Intermediario assicurativo

In data 19 novembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883, datato 18 novembre 2024, che definisce le informazioni necessarie per calcolare le riserve tecniche e il capitale di base per le comunicazioni con date di riferimento comprese tra il 30 settembre 2024 e il 30 dicembre 2024.

Al fine di garantire omogeneità nei metodi di calcolo per le riserve tecniche e il capitale di base delle compagnie assicurative e di riassicurazione, come richiesto dalla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), vengono stabiliti parametri tecnici relativi alle curve per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e agli spread correttivi fondamentali utili per determinare l'aggiustamento di coerenza e la correzione per la volatilità.

Le compagnie di assicurazione e di riassicurazione dovranno quindi applicare tali nuove regole, utilizzando dati di mercato aggiornati all'ultimo giorno del mese precedente alla prima data di riferimento per la segnalazione. In particolare, il 4 ottobre 2024, EIOPA ha fornito alla Commissione i dettagli tecnici sui dati di mercato relativi alla fine di settembre 2024.

Per ogni valuta coinvolta, le informazioni tecniche richieste per determinare:

- la stima ottimale ai sensi dell'articolo 77 della Direttiva 2009/138/CE;
- l'aggiustamento di coerenza ai sensi dell'articolo 77 quater della medesima direttiva;
- la correzione per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della direttiva

comprendono:

- le curve di tassi privi di rischio per le diverse scadenze, riportate nell'allegato I
- gli spread correttivi fondamentali utilizzati per calcolare l'aggiustamento di coerenza, inclusi nell'allegato II
- le correzioni per la volatilità applicabili ai mercati assicurativi nazionali interessati, contenute nell'allegato III.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.6. Approvazione di un regolamento sulle attività di rating in tema ESG

Tutti gli operatori

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento relativo ai rating ambientali, sociali e di governance (ESG), con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle valutazioni ESG nell'UE, migliorando la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili

Si rammenta che il 13 giugno 2023 la Commissione aveva avanzato una proposta di regolamento in materia di rating ESG; l'approvazione da parte del Consiglio segue un accordo

raggiunto con il Parlamento europeo in prima lettura, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Quanto al contesto, il Consiglio sottolinea che le valutazioni ESG, in particolare:

- esprimono un giudizio sul livello di sostenibilità di un'azienda o di un prodotto finanziario, analizzandone l'impatto ambientale e sociale e il grado di esposizione ai rischi legati alla sostenibilità;
- influenzano in maniera significativa il funzionamento dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibile.

Il regolamento è finalizzato, nelle intenzioni dei legislatori europei, a consolidare l'affidabilità e la coerenza dei rating ESG, potenziando la trasparenza e l'integrità dei processi dei fornitori di tali valutazioni e prevenendo possibili situazioni di conflitto di interesse (introducendo il principio della separazione tra attività di rating e attività commerciali).

In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti all'interno dell'Unione:

- dovranno ricevere l'autorizzazione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e sottostare alla sua supervisione;
- saranno tenuti a rispettare specifici obblighi di trasparenza, soprattutto in merito alla metodologia applicata e alle fonti informative utilizzate;
- se situati al di fuori dell'UE, per operare nel mercato unico, dovranno ottenere l'approvazione dei loro rating da parte di un fornitore autorizzato nell'Unione, soddisfare un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro europeo dei fornitori di rating ESG attraverso una decisione di equivalenza.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sarà applicabile a partire da 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.7. Pubblicazione del Regolamento d'esecuzione (UE) 2024/2545 sulle tecniche operative per l'applicazione del MiCAR

CASP, Emittente, Operatore Crypto

Il 26 novembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545 del 24 settembre 2024, che stabilisce le modalità tecniche operative per l'applicazione del Regolamento MiCAR. Le disposizioni riguardano formati, modelli e procedure standardizzati destinati a supportare la cooperazione e lo scambio informativo tra le autorità competenti nella supervisione degli operatori del settore cripto-attività.

Il Regolamento trae origine dal progetto tecnico elaborato dall'ESMA, in stretta sinergia con l'EBA, e successivamente sottoposto alla Commissione Europea. Dato il carattere transnazionale delle operazioni nei mercati delle cripto-attività, il coordinamento tra le autorità di vigilanza degli Stati membri è essenziale per garantire un controllo efficace su emittenti, offerenti e fornitori di servizi legati a tali attività.

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) prevede che le autorità competenti collaborino attivamente, condividano informazioni e si assistano reciprocamente. A tal fine, devono avere accesso ai dati necessari per svolgere compiti di vigilanza, indagini e azioni contro eventuali violazioni. Per agevolare questa cooperazione, sono state introdotte procedure uniformi per richieste di assistenza, conferme di ricezione e risposte, prevedendo l'utilizzo prioritario di comunicazioni scritte, salvo situazioni specifiche. Infatti, è stato previsto che gli scambi informativi verbali possono avvenire in circostanze particolari, ad esempio per anticipare richieste formali o risolvere problematiche urgenti (ad esempio, quando sia necessario agire rapidamente per prevenire danni significativi agli investitori o per preservare la stabilità del sistema finanziario).

Viene inoltre regolamentata la trasmissione spontanea di informazioni, consentendo alle Autorità di uno Stato membro di condividere dati utili con altre Autorità, sempre nel rispetto delle basi giuridiche.
Le richieste di assistenza devono fornire dettagli adeguati sul contesto e gli obiettivi, senza la necessità di specificare i fatti che hanno originato i sospetti.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni regolati dal presente Regolamento assicurano il rispetto della riservatezza e delle norme sulla protezione dei dati personali, garantendo la sicurezza e la libertà di circolazione delle informazioni nell'ambito dell'Unione.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.8. Pubblicati ITS per l'applicazione del Regolamento MiCAR

CASP, Emittente, Operatore Crypto

Il 28 novembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione del 20 novembre 2024, che introduce norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR). Tali ITS riguardano le modalità di comunicazione per i token collegati ad attività (asset-referenced token – ART) e i token di moneta elettronica (e-money token – EMT) denominati in valute non ufficiali degli Stati membri. Conformemente all'articolo 22 del MiCAR, gli emittenti di token sono tenuti a fornire comunicazioni periodiche contenenti:

- il numero totale di possessori del token;
- il valore complessivo dei token emessi;
- l'entità delle riserve di attività correlate;
- il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre di riferimento;
- una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle transazioni quotidiane effettuate utilizzando i token come mezzo di scambio in un'unica area monetaria.

Gli ITS stabiliscono formati standardizzati, moduli e modelli destinati a semplificare e uniformare l'adempimento di tali obblighi informativi da parte degli emittenti.
Le disposizioni del Regolamento saranno operative a partire dal 1° gennaio 2025.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.9. Pubblicazione del Regolamento di esecuzione sul registro delle informazioni relative agli accordi con fornitori terzi ICT in tema DORA

Tutti gli operatori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 del 29 novembre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554. Tale regolamento introduce modelli standardizzati per il registro delle informazioni relative agli accordi contrattuali stipulati con fornitori terzi di servizi ITC, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento DORA.
Questi registri rivestono un ruolo cruciale per:

- la gestione interna dei rischi legati alle tecnologie informatiche da parte delle entità finanziarie;
- la vigilanza efficace condotta dalle autorità competenti;
- il monitoraggio dei fornitori terzi critici di servizi ITC da parte dell'autorità di sorveglianza principale;
- il processo annuale di individuazione dei fornitori terzi critici di servizi ITC da parte delle ESAs.

Le imprese madri delle entità finanziarie devono determinare, su base consolidata e sub consolidata, le informazioni da includere nel registro. Per ottimizzare i processi amministrativi, i gruppi finanziari possono implementare un registro unico che copra tutti gli accordi contrattuali con fornitori terzi, permettendo alle entità appartenenti al gruppo di adempiere ai propri obblighi normativi. Alcuni quadri normativi dell'Unione relativi ai servizi finanziari già prevedono requisiti per la gestione dei contratti di esternalizzazione, spesso documentati nei registri aziendali. Negli ultimi anni, la BCE e diverse autorità nazionali di vigilanza hanno raccolto dati da tali registri per verificare il rispetto delle normative da parte delle entità finanziarie. I nuovi modelli standard saranno progettati in modo tecnologicamente neutrale, utilizzando tabelle relazionali con colonne predefinite per garantire interoperabilità e trasparenza. Il regolamento specifica che l'erogazione di servizi ITC, inclusi quelli forniti all'interno del gruppo, deve essere formalizzata mediante contratti scritti. I registri devono includere dettagli sia sugli accordi intra gruppo sia sui subappalti con fornitori esterni. Devono essere riportati solo i subappaltatori che svolgono un ruolo determinante nel supporto a funzioni essenziali o significative. Nel caso di esternalizzazioni complete delle attività di un'entità, il registro deve indicare i fornitori terzi diretti che operano per conto dell'entità stessa.Per garantire la trasparenza e una gestione efficace, il registro utilizzerà quattro chiavi identificative per collegare i dati:

- Numero di riferimento del contratto stipulato;
- Identificativo delle entità finanziarie e dei fornitori;
- Identificativo della funzione aziendale interessata;
- Tipologia di servizi ITC.

Per identificare i fornitori terzi, saranno adottati codici come il LEI e l'EUID per le persone giuridiche, mentre per le persone fisiche saranno utilizzati identificativi alternativi.
Per consutare il Regolamento, cliccare qui.

2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

2.1. Borsa italiana: annunciata l'approvazione delle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana con l'introduzione del servizio Best of Book

Tutti gli operatori

Con avviso n. 46333 del 6 novembre 2024, Borsa Italiana ha annunciato l'approvazione, da parte di Consob con delibera n. 22747 del 21 giugno 2023, delle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, introducendo il servizio "Best of Book" ("BoB") dedicato agli investitori retail nel mercato ETFplus.

Il servizio Best of Book, o Retail Trading Facility, offerto dalla piattaforma Optiq di Euronext, è un sistema di trading pensato per garantire ai clienti retail le migliori condizioni di esecuzione delle operazioni. Ciò è reso possibile grazie a un gruppo selezionato di fornitori di liquidità (Retail Liquidity Providers) che offrono quotazioni dedicate alla clientela retail.

Per integrare il servizio BoB nel mercato ETFplus, sono stati aggiunti nel Regolamento dei Mercati specifici riferimenti alle disposizioni pertinenti del Regolamento Book I armonizzato di Euronext e al relativo Trading Manual, come dettagliatamente illustrato nell'avviso in allegato.

Tra le modifiche principali, si evidenzia l'introduzione di un nuovo comma all'art. 3.3.1 (Regole di condotta) e le revisioni all'art. 4.3.2 (Proposte di negoziazione), comma 3, e all'art. 4.3.4 (Negoziazione Continua), dove è stato inserito un richiamo specifico all'art. 4401/1, lettere (i) a) e b), del Regolamento Book I armonizzato di Euronext.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.2. EIOPA: pubblicate informazioni tecniche sull'adeguamento simmetrico del requisito patrimoniale per Solvency II e quelle relative RFR

Assicurazione, Intermediario assicurativo

Il 6 novembre 2024,L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha reso disponibili le informazioni tecniche sull'adeguamento simmetrico del requisito patrimoniale secondo Solvency II, oltre ai dati relativi alle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR), con riferimento alla fine di ottobre 2024.

L'adeguamento simmetrico è regolamentato dall'art. 106 della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), dall'art. 172 del Regolamento delegato Solvency II e dal rapporto finale dell'EIOPA sugli ITS concernente l'indice azionario per l'adeguamento simmetrico del requisito patrimoniale.

Le informazioni tecniche sulle strutture a termine dei tassi privi di rischio (RFR) risultano essenziali per il calcolo delle riserve tecniche relative alle obbligazioni (ri)assicurative. In conformità alla Direttiva Solvency II, EIOPA pubblica mensilmente tali informazioni tecniche sul RFR.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.3. IVASS: aggiornata la procedura RIGA per le segnalazioni delle assicurazioni

Assicurazione, Intermediario assicurativo

Il 7 novembre 2024, l'IVASS ha implementato un'ulteriore evoluzione della procedura RIGA per i moduli "Azionisti e Patti Parasociali" e "Partecipazioni Rilevanti Imprese", nell'ambito del continuo aggiornamento delle applicazioni informatiche.

Le novità introdotte riguardano nuovi controlli automatici, volti a migliorare la qualità e precisione dei dati trasmessi, senza alterare la struttura né il contenuto informativo delle segnalazioni.

In particolare, IVASS ha implementato i seguenti controlli automatici sulle informazioni trasmesse:

- verifica della coerenza delle quote di partecipazione degli azionisti
- validazione di codici fiscali e partite IVA con l'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia
- controlli di congruità sulle date di validità riguardanti azionisti, fondi, patti e partecipazioni.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2.4. Banca d'Italia: pubblicate disposizioni per i sistemi di garanzia dei depositanti

Sistemi di garanzia dei depositanti

Il 12 novembre 2024, la Banca d'Italia ha emanato, con un provvedimento, le nuove Disposizioni di vigilanza per i sistemi di garanzia dei depositanti.

Questi sistemi rivestono un ruolo di significativa importanza nella gestione e risoluzione delle crisi bancarie, rappresentando uno degi elementi cardine della stabilità del sistema bancario: l'obiettivo della garanzia dei depositi è proteggere la funzione sociale del risparmio e fornire principalmente tutela ai risparmiatori che non dispongono di strumenti idonei per valutare in modo adeguato il livello di rischio degli enti a cui affidano i propri risparmi; il limite di copertura è fissato a 100.000 euro per depositante e per istituto bancario.
La Banca d'Italia ricorda che la Direttiva DGS (Direttiva 2014/49/UE), riguardante i sistemi di garanzia dei depositi, ha uniformato le regole operative e i meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia e ha potenziato il regime di vigilanza su tali sistemi.
Le Disposizioni adottate dalla BdI sui sistemi di garanzia dei depositi mirano a garantire la conformità con la normativa di riferimento, sistematizzare gli adempimenti relativi agli aspetti strutturali e funzionali principali dei sistemi di garanzia dei depositanti, influenzando il buon funzionamento e la capacità di conseguire gli obiettivi istituzionali e assicurare un utilizzo efficiente delle risorse e un contributo efficace alla gestione delle crisi delle banche aderenti.

Queste Disposizioni riguardano:

- gli assetti di governance, organizzazione e controllo: le Disposizioni forniscono indicazioni in merito al modello di governance, alla composizione e al funzionamento degli organi, alla struttura e all'esternalizzazione del sistema dei controlli interni;
- le procedure e i sistemi per gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti: sono

delineati i criteri per l'adozione e la formalizzazione di sistemi e procedure per gli interventi (inclusa la metodologia per il calcolo del "minor onere") e per la selezione di consulenti esterni;

- i requisiti di idoneità degli esponenti: sono fornite indicazioni operative per adattare i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali alle peculiarità dei sistemi di garanzia, come previsto per il settore bancario e finanziario, e per le modalità di coordinamento con la Banca d'Italia;
- la metodologia per il calcolo dei contributi e le prove di resistenza (stress test): i sistemi di garanzia dei depositanti calcolano i contributi ed eseguono prove di resistenza conformemente alla normativa primaria e agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea, che attribuiscono compiti specifici all'autorità nazionale designata; in particolare, le Disposizioni forniscono indicazioni operative riguardo le interlocuzioni tra i sistemi e la Banca d'Italia;
- l'investimento della dotazione finanziaria: sono specificati i criteri per la definizione della politica di investimento e per l'eventuale esternalizzazione delle relative attività;
- l'informativa e le segnalazioni alla Banca d'Italia: le Disposizioni mirano a migliorare e standardizzare i flussi informativi tra i sistemi e la Banca d'Italia, riguardo alle principali aree operative (depositi delle banche aderenti, piano di accumulo, dotazione finanziaria, mezzi di finanziamento alternativi) e agli eventi e agli atti di rilievo, incluse le iniziative nell'ambito della cooperazione internazionale tra sistemi di garanzia, in particolare a livello europeo.

Nella redazione delle Disposizioni, la BdI ha tenuto conto delle linee guida elaborate dall'EBA e dei commenti ricevuti durante la consultazione ristretta con i sistemi di garanzia dei depositanti destinatari delle Disposizioni.
Le Disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della BdI e si applicano a partire da tale data, fatta eccezione per quanto previsto dalle Disposizioni finali e transitorie contenute nel Titolo XI, per cui:

- gli obblighi informativi di cui al Titolo I, parr. 3.1, lett. d., 3.3, lett. l., 3.4, lett. o., 4, lett. v., al Titolo II, par. 3, lett. g., al Titolo IV, par. 3, lett. c., d., e. e h., al Titolo VII, par. 3, lett. a., al Titolo VIII, par. 3, lett. b., al Titolo IX, par. 3, lett. a., al Titolo X, par. 3, lett. d. e f., dovranno essere adempiuti entro 90 giorni dalla data di applicazione delle Disposizioni, qualora, alla medesima data, gli atti oggetto di informativa risultino già adottati e laddove non sia già stato provveduto;
- gli obblighi previsti dal Titolo I, Titolo II, Titolo III, par. 3.8.2, lett. gg., dovranno essere adempiuti entro dodici mesi dalla data di applicazione.

Per consultare il provvedimento, cliccare qui.
Per consultare le Disposizioni, cliccare qui.

2.5. BdI: pubblicato il nuovo Manuale per le segnalazioni antiriciclaggio

Tutti gli operatori

Con provvedimento del 27 novembre 2024, Banca d'Italia ha approvato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, originariamente emanate il 26 marzo 2019. Le modifiche includono il nuovo Manuale per le segnalazioni di

vigilanza antiriciclaggio, allegato alle disposizioni.

Le disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. a) e c. 2, lett. b), del D. Lgs. 231/2007, modificato dal D. Lgs. 90/2017 in recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, sono state riviste per integrare gli Orientamenti EBA (Guidelines EBA/2021/16) adottati il 16 dicembre 2021.

Gli orientamenti definiscono un approccio basato sul rischio per la vigilanza nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, oltre a rispondere all'esigenza di disporre di segnalazioni periodiche da parte dei soggetti obbligati per supportare l'analisi del rischio di Banca d'Italia.

A tal proposito, il 31 luglio 2024 è stata avviata una consultazione pubblica, conclusasi il 14 settembre 2024, per introdurre obblighi di trasmissione di segnalazioni periodiche antiriciclaggio da parte degli intermediari vigilati. Tali segnalazioni, dettagliate nel "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio", sono coerenti con le informazioni già trasmesse annualmente tramite il questionario AML.

Le modifiche approvate da Banca d'Italia includono l'inserimento di una nuova Parte Ottava, dedicata alle "segnalazioni periodiche antiriciclaggio", nelle disposizioni già esistenti. Gli intermediari destinatari dovranno inviare a Banca d'Italia, con cadenza annuale, le segnalazioni indicate nell'Allegato 2 delle disposizioni. Tali segnalazioni riguarderanno il periodo di riferimento del precedente anno solare e dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo, seguendo le modalità descritte nel Manuale allegato.

Il provvedimento sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione ufficiale.

Per consultare il provvedimento, cliccare qui.

3. Orientamenti, linee guida e Q&A

3.1. Garante della Privacy: chiarimenti sugli obblighi di informazione ai clienti in caso di violazioni bancarie

Banca

Con il provvedimento n. 659 del 2 novembre 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto che una banca italiana, coinvolta in una violazione di dati personali dovuta a ripetuti accessi indebiti di un dipendente ai dati dei clienti, informi tutti i clienti interessati entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'Autorità ha ravvisato un elevato rischio per i diritti e le libertà dei clienti colpiti, alla luce della gravità e delle possibili conseguenze della violazione, nonché della natura sensibile dei dati interessati. L'intervento si è reso necessario poiché le comunicazioni iniziali della banca al Garante non avevano evidenziato con sufficiente chiarezza la portata dell'incidente, chiarita invece successivamente sia dai riscontri interni che dalla copertura mediatica. Il Garante, riservandosi di valutare la sufficienza delle misure di sicurezza adottate, ha inoltre ingiunto alla banca di trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni, una documentazione adeguata sulle azioni intraprese per dare attuazione al provvedimento.

Ai sensi del GDPR, il Garante ha ricordato che la valutazione del rischio deve considerare probabilità e gravità dei possibili effetti negativi per i diritti e le libertà delle persone. Le Linee guida sulla notifica (n. 9/2022 dell'EDPB) identificano fattori chiave per questa valutazione, come la natura e sensibilità dei dati violati, la facilità di identificazione degli interessati e il volume dei dati.

Contrariamente a quanto valutato dalla banca, il Garante ha ritenuto che la violazione comportasse un rischio elevato per i clienti a causa di vari fattori, tra cui la possibilità di configurare un reato ai sensi dell'art. 615-ter del Codice Penale e le potenziali conseguenze reputazionali e patrimoniali per le persone interessate.

In base all'art. 34 del GDPR, il Titolare del trattamento deve notificare senza ingiustificato ritardo una violazione che comporta un rischio elevato per i diritti degli interessati. Tale comunicazione deve informare gli interessati su come tutelarsi dalle conseguenze della violazione.

Il Garante ha quindi stabilito che la banca deve notificare individualmente i clienti colpiti, dettagliando natura e conseguenze della violazione, fornendo i contatti per ulteriori informazioni, e illustrando le misure adottate per attenuare i possibili effetti negativi.

Il Garante ha prescritto che la comunicazione:

- avvenga tramite contatto diretto, preferibilmente a cura di personale delle filiali di riferimento dei clienti;
- sia effettuata secondo un ordine di priorità e con una tempistica proporzionata al rischio;
- sia registrata e documentata in ogni dettaglio, in linea con il principio di responsabilizzazione.

La banca dovrà inoltre documentare al Garante gli accessi del dipendente giustificati per esigenze di servizio e gli accessi che, a seguito della comunicazione, i clienti dovessero riconoscere come legittimi.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.2. ANAC: avviata consultazione online in materia Whistleblowing

Tutti gli operatori

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri sullo schema delle nuove Linee Guida in materia di whistleblowing, che forniscono indicazioni operative per la gestione dei canali interni di segnalazione in enti pubblici e privati. Questo documento aggiorna e integra le Linee Guida approvate con delibera n. 311/2023, mirate alla gestione delle segnalazioni esterne secondo le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937.

Le nuove Linee Guida si concentrano sui canali interni di segnalazione, che devono essere attivati per assicurare:

- la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di eventuali soggetti menzionati.
- la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei relativi documenti.

I principali ambiti coperti dalle Linee Guida includono:

1. Canale interno di segnalazione
2. Modalità di segnalazione e sanzioni previste
3. Gestore della segnalazione e sue funzioni
4. Doveri di comportamento del personale, sia pubblico che privato
5. Formazione del personale
6. Ruolo di supporto degli enti del Terzo settore.

ANAC ha elaborato queste indicazioni sulla base di un monitoraggio effettuato nel 2023 tramite un questionario rivolto agli enti tenuti ad attivare canali di segnalazione interni. I risultati hanno evidenziato la necessità di migliorare la comunicazione interna, la formazione del personale e la gestione operativa delle segnalazioni.

La consultazione è aperta fino al 9 dicembre 2024.

Per accedere alla consultazione, cliccare qui.

3.3. EBA: pubblicate le linee guida su politiche, procedure e controlli AML

Banca, Operatore Crypto, CASP

Il 14 novembre 2024, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato per la prima volta linee guida che stabiliscono standard comuni a livello UE in tema di governance antiriciclaggio (AML), riguardanti politiche, procedure e controlli che gli istituti finanziari, i fornitori di servizi di pagamento (PSP) e i fornitori di cripto-attività (CASP) devono implementare per rispettare le misure restrittive in materia di antiriciclaggio.

Le carenze nelle politiche, procedure e controlli interni espongono gli istituti finanziari a rischi legali e reputazionali e compromettono l'efficacia dei regimi UE in materia di misure restrittive,

portando a potenziali elusioni e influenzando la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'UE.

La prima serie di linee guida (EBA/GL/2024/14) è rivolta a tutti gli istituti sotto la vigilanza dell'EBA e include disposizioni per garantire la solidità ed efficienza dei sistemi di governance e gestione del rischio degli istituti finanziari, con l'obiettivo di prevenire la violazione o l'elusione delle misure restrittive.

La seconda serie di linee guida (EBA/GL/2024/15) è rivolta specificamente ai PSP e ai CASP e dettaglia le azioni necessarie per garantire la conformità alle misure restrittive durante i trasferimenti di fondi o cripto-attività.

L'EBA ricorda che l'art. 23 del Regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, ha assegnato all'Autorità il compito di emettere linee guida su politiche, procedure e controlli interni, per garantire l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione e degli Stati membri durante i trasferimenti. L'EBA ha inoltre deciso di ampliare queste Linee guida ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113 con Linee guida di propria iniziativa per affrontare questioni più ampie di gestione del rischio e controlli interni, facendo riferimento all'art. 74 della Direttiva 2013/36/UE, all'art. 11 della Direttiva (UE) 2015/2366 e all'art. 3 della Direttiva (CE) 2009/110.

Le linee guida sui controlli antiriciclaggio specificano come le politiche e le procedure relative alle misure restrittive interagiscono con i più ampi quadri di governance e gestione del rischio degli istituti finanziari, per evitare rischi operativi e legali e garantire l'efficace implementazione delle misure restrittive.

Le autorità competenti dovranno comunicare la loro conformità alle suddette Linee guida entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni nelle lingue ufficiali dell'UE; le Linee guida modificative entreranno in vigore il 30 dicembre 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.4. EBA: pubblicato parere sulle modifiche proposte all'ITS sul CRR3

Banca, SIM

Il 14 novembre 2024, L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un parere riguardante le modifiche proposte dalla Commissione europea alla versione finale degli Implementing Technical Standards (ITS) dell'EBA sull'informativa al pubblico da parte degli istituti e sulle segnalazioni di vigilanza ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3). In particolare, il 7 e il 28 ottobre 2024, la Commissione europea aveva comunicato all'EBA l'intenzione di approvare le bozze degli ITS apportando modifiche, presentando una versione rivista degli ITS.

L'EBA riconosce che la proposta della Commissione offre una certa flessibilità rispetto alla versione attuale degli ITS e la accetta come un passaggio intermedio. Nel pacchetto finale trasmesso quest'anno dall'EBA alla Commissione, solo il testo principale degli ITS sull'informativa al pubblico e sulle segnalazioni di vigilanza doveva essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, mentre i modelli e le istruzioni dovevano rimanere accessibili sul sito web dell'EBA.

La Commissione ha proposto di reintegrare i modelli nel pacchetto normativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.Nel suo parere, l'EBA riconosce che le modifiche proposte dalla Commissione mantengono parte della flessibilità originariamente prevista e concordata nei mandati CRR3 per gli ITS. L'EBA osserva, tuttavia, che l'approccio iniziale, che prevedeva la pubblicazione dei modelli e delle istruzioni solo sul sito web dell'EBA, sarebbe preferibile per assicurare una maggiore flessibilità nello sviluppo delle soluzioni informatiche.

L'EBA accetta la proposta della Commissione europea, considerandola un passaggio intermedio su cui continuerà a lavorare insieme alla Commissione per perfezionare e rendere ulteriormente operativi gli ITS in linea con i mandati del CRR3.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.5. EIOPA: pubblicato parere sulla vigilanza delle piccole assicurazioni in riferimento a DORA e Solvency II

Assicurazione

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato un parere sull'impatto dell'innalzamento delle soglie dimensionali per l'esclusione dal campo di applicazione di Solvency II, nell'ambito della revisione della normativa, sulle imprese di assicurazione che rientrano nell'ambito del Digital Operational Resilience Act (DORA).

EIOPA invita la Commissione europea ad adottare le misure necessarie per evitare che le piccole imprese di assicurazione debbano sostenere sforzi di conformità sproporzionati durante il periodo di transizione prima dell'applicazione della Direttiva Solvency II modificata, a causa del disallineamento tra l'entrata in vigore di DORA e le modifiche a Solvency II. Le modifiche alla Direttiva Solvency II prevedono un aumento delle soglie dimensionali per le imprese di assicurazione e riassicurazione, il che potrebbe comportare, a seconda del recepimento nei vari Stati membri, un numero maggiore di imprese escluse dal quadro di Solvency II. Tuttavia, queste stesse imprese saranno obbligate a conformarsi al Regolamento DORA a partire dalla sua entrata in vigore, il 17 gennaio 2025, mentre potrebbero essere esentate quando la revisione di Solvency II entrerà in vigore.

EIOPA ritiene che l'applicazione temporanea del Regolamento DORA sia sproporzionata, poiché comporterebbe costi e oneri amministrativi significativi e superflui per queste piccole entità durante questo intervallo, senza apportare benefici significativi all'obiettivo principale di DORA. Per risolvere questa questione, EIOPA fa riferimento all'art. 9a del Regolamento EIOPA e sollecita la Commissione europea a modificare il diritto dell'Unione di conseguenza, raccomandando inoltre che le autorità nazionali competenti non diano priorità alle azioni di vigilanza legate a DORA per queste piccole imprese di assicurazione.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.6. ESAs: sollecito sui registri degli accordi con i fornitori critici di servizi ICT in tema DORA

Tutti gli operatori

L'8 novembre 2024, le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA, note come ESAs) hanno annunciato una decisione relativa alle informazioni che le Autorità competenti dovranno trasmettere per la designazione dei fornitori critici di servizi ICT in conformità con il Digital Operational Resilience Act (DORA). L'obiettivo è incoraggiare le entità finanziarie a preparare anticipatamente i registri degli accordi contrattuali con i fornitori ICT.

La decisione stabilisce che le autorità competenti dovranno trasmettere i registri delle informazioni sugli accordi con fornitori di servizi ICT terzi entro il 30 aprile 2025. Con l'entrata in vigore di DORA il 17 gennaio 2025, le ESAs, congiuntamente alle autorità competenti, avvieranno la supervisione dei fornitori critici di servizi ICT (CTPP) che servono entità finanziarie nell'UE, con la designazione dei CTPP come prima attività di sorveglianza.

Il quadro delineato nella decisione include aspetti quali:

- tempistiche e frequenza delle comunicazioni;
- date di riferimento;
- procedure per la presentazione delle informazioni;
- garanzia della qualità e revisioni dei dati;
- riservatezza e accesso alle informazioni.

La scadenza del 30 aprile 2025 per la presentazione dei registri implica che le autorità competenti inizieranno a raccogliere anticipatamente le informazioni necessarie dalle entità finanziarie sotto la loro supervisione. Sebbene le norme tecniche di attuazione (ITS) sui registri non siano state ancora formalmente adottate dalla Commissione UE, le ESAs sottolineano che i requisiti principali sono noti sin dalla pubblicazione della loro relazione finale a gennaio 2024. Eventuali modifiche successive dovrebbero essere limitate.

Le ESAs invitano le entità finanziarie ad avviare presto la preparazione dei registri, concentrandosi su informazioni potenzialmente difficili da ottenere, come gli identificatori dei fornitori ICT. Hanno già condiviso modelli preliminari e un pacchetto tecnico di reporting a maggio 2024 e svolto un esercizio volontario di "Dry Run" coinvolgendo circa 1000 entità finanziarie. Inoltre, le ESAs hanno pubblicato un elenco di regole di convalida e la rappresentazione del modello di dati, che saranno inclusi nel pacchetto tecnico aggiornato previsto per dicembre 2024.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.7. BCE: pubblicate buone prassi sulla gestione del rischio di liquidità infragiornaliera

Banca, SIM

La Banca Centrale Europea ha pubblicato le buone prassi per la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera, rivolte a tutti gli intermediari finanziari.

A seguito di eventi di stress finanziario, tra cui le turbolenze di mercato del 2023 culminate con

il fallimento del Credit Suisse, e alla luce delle rapide innovazioni tecnologiche come i pagamenti istantanei attivi 24/7 e cicli di regolamento sempre più rapidi, è stata condotta una revisione tematica che ha portato all'identificazione di una serie di prassi specifiche per la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera. Tali prassi si basano su standard internazionali riconosciuti, come i Principi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulla gestione del rischio di liquidità, con particolare riferimento al principio 8 dedicato alla liquidità infragiornaliera, agli strumenti di monitoraggio previsti dallo stesso Comitato, alle Linee guida dell'Autorità bancaria europea sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) e alla Guida della BCE sul tema.

Le raccomandazioni includono un insieme di pratiche considerate essenziali, identificate come "pratiche chiave", osservate tra le istituzioni analizzate durante la revisione tematica. Accanto a queste, sono stati individuati esempi di "buone prassi" rappresentati da soluzioni più avanzate adottate da alcune istituzioni. Le pratiche chiave sono considerate fondamentali, mentre gli esempi di buone prassi offrono spunti per il miglioramento continuo. Le prassi forniscono un riferimento per la strutturazione della gestione del rischio di liquidità infragiornaliera da parte delle istituzioni finanziarie e costituiscono una base di confronto per le autorità di vigilanza.

Secondo quanto previsto dall'art. 86 della Direttiva sui requisiti patrimoniali, gli istituti devono adottare strategie, politiche, processi e sistemi adeguati per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su diversi orizzonti temporali, incluso quello infragiornaliero, garantendo il mantenimento di riserve sufficienti di liquidità. Il quadro di riferimento deve essere configurato in funzione delle caratteristiche delle linee di business, delle valute utilizzate, delle filiali e delle entità legali coinvolte, includendo un sistema appropriato per l'allocazione dei costi, dei benefici e dei rischi associati alla liquidità.

L'applicazione delle raccomandazioni deve essere proporzionata alla specifica realtà dell'istituto finanziario, tenendo conto della gestione della liquidità in tutte le valute, anche quelle meno rilevanti, e considerando eventuali limitazioni nel trasferimento di liquidità tra entità giuridiche a livello internazionale. Quando le prassi si riferiscono a uno o più istituti, esse possono essere implementate sia a livello di gruppo, comprendendo le funzioni centrali, sia a livello di singola entità, come filiali o unità operative dotate di processi indipendenti di pagamento o regolamento. È fondamentale considerare gli ostacoli al trasferimento di liquidità tra diverse entità legali nel contesto globale.

Per consultare le linee guida, cliccare qui.

3.8. ISSB: pubblicata guida per l'individuazione di opportunità e rischi legati alla sostenibilità

Tutti gli operatori

L'International Sustainability Standards Board (ISSB) ha reso disponibile una guida completa per supportare le imprese nell'individuazione e nella comunicazione di informazioni rilevanti sui rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, che potrebbero ragionevolmente influire sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale, sia nel breve che nel lungo periodo.

Gli investitori e i mercati finanziari globali richiedono sempre più frequentemente queste

informazioni per orientare le loro decisioni di investimento. Un elemento centrale della guida è fornire un supporto alle imprese nella comprensione di come i rischi e le opportunità collegati alla sostenibilità siano definiti nell'IFRS S1, che stabilisce i requisiti generali per l'informativa finanziaria sulla sostenibilità, con particolare attenzione a come tali rischi e opportunità possano scaturire dalle dipendenze e dagli impatti di un'impresa. Il cuore dell'approccio ISSB è rappresentato dal concetto di pensiero integrato, che sottolinea il legame inscindibile tra un'azienda e i suoi stakeholder, la società, l'economia e l'ambiente naturale lungo tutta la sua catena del valore, come descritto nella guida.

L'IFRS S1 chiarisce che le aziende dipendono da risorse e relazioni – siano esse umane, intellettuali, finanziarie, naturali, produttive o sociali – lungo tutta la loro catena del valore, e che queste relazioni possono essere sia influenzate che influenzare le aziende. Tali interazioni possono favorire la conservazione e lo sviluppo delle risorse oppure contribuire al loro degrado, generando rischi e opportunità legati alla sostenibilità che possono avere un impatto sulle prospettive aziendali.

La guida sottolinea inoltre come le aziende che adottano i principi ISSB possano sfruttare i processi già in uso per le valutazioni di rilevanza nella preparazione dei bilanci, specialmente nel caso in cui seguano i principi contabili IFRS. Il documento illustra un metodo operativo per le aziende, in linea con il processo in quattro fasi delineato nell'IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgements, elaborato dall'International Accounting Standards Board. Di conseguenza, sebbene i principi ISSB possano essere adottati con qualsiasi insieme di principi contabili generalmente accettati, le aziende che già utilizzano i principi IFRS – diffusi in oltre 140 paesi – e quelle che operano in contesti come gli Stati Uniti, dove esiste una forte attenzione alla fornitura di informazioni rilevanti per gli investitori, risultano particolarmente pronte ad applicare i concetti di rilevanza utilizzando i principi ISSB.

La guida offre inoltre indicazioni su come le imprese possano creare un collegamento tra le informazioni finanziarie sulla sostenibilità e i bilanci aziendali, fornendo spunti utili per favorire un'integrazione coerente delle due dimensioni. Infine, il documento presenta suggerimenti per le aziende che scelgono di applicare gli standard ISSB in combinazione con altri quadri di riferimento, come gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) o gli standard della Global Reporting Initiative (GRI).

Per consultare la guida, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.